

**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI  
TRAPANI**

Prot. N. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

Addì \_\_\_\_\_

Marca da  
bollo € 16.00

**AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
TRAPANI**

Il sottoscritto dott. \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_,

iscritto al N. \_\_\_\_\_ del Registro dei Praticanti Avvocati in data \_\_\_\_\_,

PEC: \_\_\_\_\_

essendo già trascorsi sei mesi dalla iscrizione,

**CHIEDE**

ai sensi dell'art. 41<sup>12</sup> L. 247/2012 e dell'art.9 D.M. 70/2016 di essere autorizzato all'esercizio di attività professionale in sostituzione dell'Avvocato \_\_\_\_\_, presso il quale svolge la pratica, per il periodo di legge.

All'uopo dichiara sul proprio onore di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall'art.18 della Legge 31/12/2012, n. 247<sup>(1)</sup>.

**Allega:**

- libretto di pratica professionale;
- N. 2 marche da bollo da € 16.00;
- una marca da bollo da € 3,84;
- Quietanza di pagamento della tassa di Concessioni Governative pari ad € 168.00 da versarsi sul c/c postale n.8904 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro operativo Pescara tasse concessioni governative Sicilia (Codice tariffa: 8617);
- Contributo annuale d'Iscrizione al Registro Praticanti Avvocati (€ 100,00 o ad integrazione € 25,00).

Trapani, lì

(firma)

Il sottoscritto prende atto che la raccolta ed il trattamento dei propri dati personali, effettuato ai soli fini istituzionali, avverrà in conformità a quanto disposto dal d.lgs 196/2003 (TU sulla privacy).

Trapani, lì

<sup>1 1</sup> **Art. 18. L. 247/2012 (Incompatibilità)** 1. La professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro; b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa; c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico; d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.